



**FONDAZIONE CASA DI DIO - Ente del Terzo Settore
STATUTO**

Art. 1 - Denominazione

La FONDAZIONE CASA DI DIO - Ente del Terzo Settore, persona giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, dotata di piena autonomia statutaria e gestionale è costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

La FONDAZIONE CASA DI DIO - Ente del Terzo Settore non commerciale è costituita con durata illimitata e si estingue per le cause previste dalla legge.

L'Ente ha l'obbligo di utilizzare nei rapporti con i terzi e in tutte le comunicazioni la denominazione di "Ente del Terzo Settore" ovvero l'acronimo "ETS".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale a Brescia, in via Moretto, n. 4.

Il Consiglio Generale di indirizzo potrà deliberare l'istituzione di eventuali sedi secondarie nel territorio regionale.

Art. 3 - Storia

La Fondazione è il risultato della trasformazione deliberata dalla Commissione Amministratrice delle Istituzioni Bresciane di Iniziative Sociali in data 17 settembre 2003 n. 83 in ottemperanza al disposto degli artt. 3 e 5 della Legge Regione Lombardia n. 1/2003.

La trasformazione è stata approvata dalla Regione Lombardia con D.G.R. 1545 del 05/12/2003 che ha disposto l'iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche private.

Le Istituzioni Bresciane di Iniziative Sociali costituivano un raggruppamento delle seguenti Istituzioni Pubbliche di Assistenza e beneficenza: II.PP.A.B. "Rossini" e I.P.A.B. "Casa di Dio" a norma del D.P.G.R. V/30046 del 19/12/1992.

Anteriormente tale raggruppamento era denominato "Amministrazione degli Orfanotrofi e Pie Case di Ricovero" a norma del Decreto Reale del 21 febbraio 1861, modificato dal R.D. 18.12.1941 n. 26017-52 e comprendeva le seguenti II.PP.A.B.: Pio luogo "Casa di Dio", Pio luogo "Rossini", Pio luogo "Orfanotrofio Femminile", Pio luogo "Orfanotrofio Maschile", Pio luogo "Zitelle", Pio luogo "Lamberti-Passerini".

L'I.P.A.B. "Rossini" già denominata "Pio Luogo Rossini o delle Pericolanti" trae la sua origine dal dispaccio del R.G.L. 28.7.1828 n. 128101-844 di erezione in Ente Morale.

Con il D.P.G.R. n. V/30046 del 19.11.1992 l'I.P.A.B. "Rossini" ha incorporato, mediante fusione, i preesistenti Pii Luoghi: "Orfanotrofio Maschile", "Orfanotrofio Femminile", "Zitelle", "Lamberti Passerini", di cui al R.D. 18.12.1941 n. 26017-52.

La sua dotazione patrimoniale è costituita dai propri beni e da quelli di proprietà delle II.PP.A.B. sopra indicate alla data del decreto di fusione.

L'I.P.A.B. "Casa di Dio", già denominata "Ospitale dei mendicanti o pio luogo Casa di Dio" trae la sua origine dall'atto del Magno Collegio dei Deputati della città di Brescia in data 8 settembre 1577.

La sua dotazione patrimoniale è costituita dai beni di proprietà dell'I.P.A.B. Ospitale dei mendicanti o Pio luogo "Casa di Dio".

Con la modifica statutaria approvata con D.P.G.R. n. 11981 del 24 novembre 2011, l'Ente ha assunto la denominazione "Fondazione Casa di Dio Onlus".

Art. 4 – Benefattori

Possono ottenere la qualifica di benefattori i soggetti pubblici e privati, persone fisiche o persone giuridiche che, condividendo le finalità della Fondazione,

contribuiscono ai suoi scopi con donazioni in denaro o in titoli o con conferimento di beni mobili o immobili, materiali o immateriali, ovvero con una attività anche professionale di particolare rilievo.

L'accettazione di beni immobili e di titoli spetta al Consiglio Generale di indirizzo; per le altre donazioni si applica il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Fondazione,

La nomina e la partecipazione del rappresentante dei benefattori all'interno del Consiglio Generale di indirizzo della Fondazione, secondo le previsioni dell'art. 11 dello Statuto, avviene sulla base di uno specifico Regolamento.

Art. 5 - Finalità

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i., finalità di interesse generale come di seguito riportate nella norma stessa:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nello specifico gli interventi sono nell'ambito della solidarietà sociale, nei settori della beneficenza, dell'assistenza sociale, delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali a favore delle persone fragili e svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in particolare a favore di anziani, minori e disabili, autosufficienti e non, in stato di bisogno o disagio sociale.

Sono servizi di interesse generale le prestazioni erogate in regime di semplice autorizzazione al funzionamento o di accreditamento (per i cd. "posti solventi") o di contrattualizzazione.

La Fondazione, in ragione della propria storia è impegnata ad operare principalmente a favore della città di Brescia e dei suoi cittadini, sviluppando una costante collaborazione con i soggetti pubblici e privati del non profit cittadino anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni (ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i.) o accordi di partenariato, di co-programmazione e di co-progettazione, per regolamentare e disciplinare i rapporti giuridici.

Nel raggiungimento delle finalità sopra-indicate verrà posta particolare attenzione alla sostenibilità ambientale degli interventi posti in essere.

Art. 6 – Volontariato

La Fondazione promuove e incentiva, in tutti gli ambiti della propria attività, la collaborazione con il volontariato, quale preziosa risorsa e strumento di apporto dei cittadini che, in forma singola o associata, a titolo gratuito e senza alcun

riconoscimento di un compenso, offrono la propria disponibilità, esclusivamente per fini solidaristici, nello svolgimento di attività integrative e complementari agli apporti professionali assicurati dai servizi interni.

Ai volontari può essere riconosciuto unicamente il rimborso delle spese sostenute e adeguatamente documentate con i relativi giustificativi.

Art. 7 - Attività

Allo scopo di realizzare le finalità di cui al precedente art. 5, la Fondazione, tra l'altro, potrà:

- a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale nonché domiciliare, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone, in particolare anziane, autosufficienti e non, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità psicofisiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;
- b) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per prevenire e rispondere a situazioni di bisogno, di disabilità o di disagio sociale nel campo dei minori;
- c) collaborare con gli Enti Locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;
- d) sviluppare programmi e progetti di conservazione, promozione e valorizzazione del proprio patrimonio storico – artistico e culturale anche attraverso la collaborazione con altri Enti, pubblici e/o privati, culturali e territoriali;
- e) compiere operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali e a preservare il proprio patrimonio immobiliare, fondiario e mobiliare, culturale, storico ed artistico, in conformità a quanto disposto dall'art.8 del D. lgs 117/2017 s.m.i.;
- f) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali.

La Fondazione potrà, nei limiti previsti dalla normativa, svolgere attività diverse da quelle di interesse generale indicate nello Statuto, purché secondarie e strumentali al perseguimento delle attività di interesse generale.

La Fondazione potrà costituire e/o partecipare ad organizzazioni (fondazioni, associazioni, società, consorzi, ecc.) le cui finalità siano compatibili con gli scopi della Fondazione e con la qualifica di Ente del Terzo Settore.

Art. 8 – Patrimonio

1. Composizione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili esistenti all'atto della trasformazione e contenuti negli appositi inventari;
- b) dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati, che saranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Generale di indirizzo;
- c) dai contributi ottenuti da enti e da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dalla parte di rendite non utilizzata e, con delibera del Consiglio Generale di indirizzo, destinata ad incrementare il patrimonio.

Negli inventari della Fondazione devono essere espressamente individuati i seguenti beni destinati alla realizzazione dei fini istituzionali:

- i beni immobili strumentali allo svolgimento delle attività istituzionali

- i beni immobili di valore storico e artistico, fondiario e urbano
- i beni mobili strumentali e/o di valore storico artistico.

Il patrimonio della Fondazione non può essere inferiore al limite previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i..

2. Gestione

Le eventuali delibere concernenti la dismissione dei beni facenti parte del patrimonio della Fondazione, ritenute necessarie per il reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie, nella realizzazione di nuovi servizi o in interventi di manutenzione straordinaria che rendano gli immobili già di proprietà della Fondazione più funzionali allo scopo a cui gli stessi sono destinati, dovranno essere adottate con la maggioranza qualificata di almeno 8/11 (otto undicesimi) dei componenti del Consiglio Generale di indirizzo.

Le modalità organizzative interne idonee ad assicurare un'efficace, efficiente ed adeguata gestione del patrimonio, nonché la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico, quale attività separata dalle altre attività della Fondazione, sono disciplinate nel Regolamento di organizzazione e funzionamento.

Art. 9 - Entrate di gestione: loro impiego

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento delle proprie finalità statutarie per mezzo del Fondo di gestione composto come segue:

- a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- b) dalle rette, tariffe, corrispettivi o contributi dovuti da utenti privati o da Enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;
- c) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
- d) da contributi di privati;
- e) da contributi di enti pubblici;
- f) da entrate derivanti dallo svolgimento di attività direttamente connesse a quelle istituzionali, svolte anche in regime di convenzione.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione e per la realizzazione dei suoi scopi statuari.

Eguale tutti i ricavi derivanti da attività diverse sono destinati alla copertura dei costi per la gestione dei servizi.

Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali o alle attività direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, o avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale di Indirizzo
- b) il Comitato di Amministrazione
- c) il Presidente
- d) l'Organo di Controllo.

L'Ente inoltre è dotato di un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01 s.m.i. e di un Direttore Generale ai sensi dei successivi articoli 21 e 22.

Art. 11 – Consiglio Generale di Indirizzo: composizione, durata, decadenza, incompatibilità

Il Consiglio Generale di Indirizzo è formato da undici componenti così nominati:

- cinque nominati dal Sindaco di Brescia senza vincolo di rappresentanza alcuno in

quanto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 117/17 s.m.i., la loro nomina da parte della pubblica amministrazione si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza e non come mandato fiduciario con rappresentanza; tra questi componenti il Consiglio Generale di Indirizzo elegge il Presidente della Fondazione;

- due nominati dal Vescovo di Brescia;
- uno nominato dai Benefattori della Fondazione;
- uno nominato dal Presidente di Confindustria Brescia in rappresentanza del mondo imprenditoriale di Brescia;
- uno nominato dal Portavoce del Forum del Terzo Settore di Brescia in rappresentanza delle organizzazioni sociali di Brescia;
- uno nominato dai Lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione.

Per garantire l'efficace esercizio dei compiti istituzionali, i soggetti incaricati sopra identificati provvederanno alle nomine dei componenti del Consiglio generale di Indirizzo considerando la loro professionalità, competenza ed esperienza, in particolare negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione, comprovata attraverso curricula certificati.

I componenti del Consiglio Generale di Indirizzo durano in carica come segue:

- cinque anni i nominati dal Sindaco di Brescia,
 - cinque anni i nominati dal Vescovo di Brescia,
 - tre anni il nominato dai Benefattori,
 - tre anni il nominato dal Presidente di Confindustria Brescia,
 - tre anni il nominato dal Portavoce del Forum del Terzo Settore di Brescia,
 - tre anni il nominato dai Lavoratori dei servizi gestiti dalla Fondazione,
- e possono essere confermati senza interruzione per un massimo di due mandati (incluso quello di primo insediamento).

Decadono dalla carica i componenti che non partecipano ad almeno un terzo delle sedute nel corso di due esercizi di bilancio consecutivi.

Non possono assumere la carica di componente del Consiglio Generale di Indirizzo e del Comitato di Amministrazione della Fondazione coloro che:

- abbiano liti con la Fondazione o abbiano debiti con essa e che siano stati legalmente posti in mora;
- siano stati dichiarati inabilitati, interdetti o falliti;
- ricoprano le cariche di Sindaco, Assessore o Consigliere Comunale presso il Comune di Brescia;
- ricoprano le cariche di Presidente, Assessore o Consigliere della Provincia di Brescia o della Regione Lombardia;
- rivestano incarichi dirigenziali presso le Aziende Sanitarie Locali (ATS e ASST) della Regione Lombardia.

Fermo restando le cause ostative sopra indicate, non possono comunque assumere la carica di componente del Consiglio Generale di Indirizzo e del Comitato di Amministrazione, i soggetti che hanno cause di ineleggibilità, incompatibilità e inconfiribilità e relativa nullità e/o decadenza come previste dalla normativa vigente.

Le nomine dei Consiglieri devono pervenire al Presidente in carica della Fondazione non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di decadenza statutaria.

Nello stesso termine, al Presidente che provvede ad avviare la procedura deve pervenire la surroga del Consigliere decaduto da parte del soggetto incaricato che aveva provveduto alla nomina del consigliere stesso.

Il consigliere subentrante resta in carica per tre o cinque esercizi, secondo quanto previsto al precedente terzo comma.

Nel caso in cui i soggetti preposti alla nomina dei Consiglieri non provvedano entro i tempi previsti, provvede il Consiglio Generale di Indirizzo mediante cooptazione di persona competente e qualificata.

La procedura di sostituzione o surroga dei componenti del Consiglio Generale di Indirizzo avviene secondo il Regolamento di nomina degli organi adottato dalla Fondazione ovvero con l'avvio della procedura presso l'ente o il soggetto a cui spetta il diritto di nomina per la nuova designazione, o attingendo ai primi dei non eletti dalla lista o dal verbale dell'assemblea elettorale, in caso di elezione.

Ai componenti del Consiglio Generale di Indirizzo non compete alcun compenso fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate secondo quanto disciplinato a livello di Regolamento interno.

Art. 12 – Consiglio Generale di Indirizzo: funzioni e poteri

Il Consiglio Generale di Indirizzo esercita le funzioni di indirizzo politico-strategico e di sorveglianza della Fondazione, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e sviluppo e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Compete al Consiglio Generale di Indirizzo:

- a) nominare i componenti del Comitato di Amministrazione
- b) prendere atto delle nomine dei componenti dell'Organo di Controllo e nominare il Presidente dell'Organo di Controllo medesimo;
- c) nominare il Direttore Generale su proposta del Comitato di Amministrazione
- d) deliberare i documenti di indirizzo pluriennali
- e) approvare formalmente, su proposta del Comitato di Amministrazione, il bilancio annuale di previsione entro il mese di novembre e il consuntivo entro il mese di aprile
- f) approvare il bilancio sociale della Fondazione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 s.m.i.
- g) accettare lasciti e donazioni di beni immobili e di titoli
- h) acquistare ed alienare beni immobili
- i) approvare i regolamenti di interesse generale per la Fondazione
- j) modificare lo Statuto

Art. 13 - Consiglio Generale di Indirizzo: convocazione

Il Consiglio Generale di indirizzo è convocato dal Presidente, per il tramite del Direttore Generale, periodicamente in via ordinaria e, in via straordinaria, quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta almeno cinque componenti.

L'invito ad intervenire alla seduta e l'ordine del giorno degli affari da trattare deve essere trasmesso a mezzo e-mail ai consiglieri almeno otto giorni prima e, nelle convocazioni d'urgenza, almeno tre giorni prima della riunione.

Prima che sia diramato, per il tramite del Presidente, ogni consigliere può chiedere di inserire nell'ordine del giorno proprie proposte.

In presenza di situazioni eccezionali, le riunioni possono svolgersi a distanza in modalità di video-conferenza.

In caso di urgenza il Consiglio Generale di Indirizzo, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 14 – Consiglio Generale di Indirizzo: riunioni, deliberazioni e verbali

Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti del Consiglio Generale di Indirizzo, non computando chi, trovandosi nelle condizioni previste dal Regolamento di organizzazione e funzionamento, non può prendere

parte a discussioni o deliberazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Generale di Indirizzo sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti (gli astenuti si considerano votanti) salvo quelle deliberazioni per le quali la legge, il presente Statuto o i Regolamenti stabiliscano particolari maggioranze.

A parità di voti, la proposta si considera respinta.

Le votazioni si svolgono per appello nominale, salvo quelle attinenti a persone che devono avvenire con voto segreto.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Generale, che può avvalersi a tale scopo di un proprio collaboratore, e firmati dal Presidente e dal Direttore Generale medesimo.

Ogni Consigliere può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

Art. 15 – Comitato di Amministrazione: funzioni, poteri e composizione

Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i. il Comitato di Amministrazione esercita le funzioni di amministrazione e di gestione delle attività della Fondazione.

Al Comitato di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri sia per l'ordinaria che per la straordinaria amministrazione della Fondazione, esclusi solo quelli riservati al Consiglio Generale di Indirizzo.

In particolare, spetta al Comitato di Amministrazione:

- l'approvazione del progetto di bilancio da sottoporre al Consiglio Generale di indirizzo per la formale approvazione;
- la proposta di progetto di bilancio sociale da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Indirizzo per la relativa approvazione;
- la nomina dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 21 dello Statuto.

Il Comitato di Amministrazione è composto da tre componenti.

Il Presidente del Consiglio Generale di Indirizzo è componente di diritto e Presidente anche del Comitato di Amministrazione.

Gli altri due membri sono nominati dal Consiglio Generale di Indirizzo al di fuori dei suoi componenti.

In presenza di situazioni particolari e per un periodo massimo di un anno, possono essere nominati membri del Comitato di Amministrazione anche componenti del Consiglio Generale di Indirizzo purchè scelti tra quelli non nominati dal Sindaco di Brescia.

I componenti del Comitato di Amministrazione restano in carica quattro anni dall'atto di nomina di ciascun componente.

Il Consiglio Generale di Indirizzo procede alla sostituzione o surroga dei componenti del Comitato di Amministrazione secondo quanto previsto dal Regolamento di nomina degli organi adottato dalla Fondazione.

Ai componenti del Comitato di Amministrazione, analogamente a quanto previsto per i componenti del Consiglio Generale di Indirizzo non compete alcun compenso fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate secondo quanto disciplinato a livello di Regolamento.

Art. 16 – Comitato di Amministrazione: convocazione

Il Comitato di Amministrazione è convocato dal Presidente, per il tramite del Direttore Generale, periodicamente in via ordinaria e, in via straordinaria, quando vi sia un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta gli altri due componenti.

L'invito ad intervenire alla seduta e l'ordine del giorno degli affari da trattare deve essere trasmesso a mezzo e-mail ai componenti del Comitato di Amministrazione

almeno tre giorni prima e, nelle convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Prima che sia diramato, per il tramite del Presidente, ogni componente può chiedere di inserire nell'ordine del giorno proprie proposte.

In caso di urgenza il Comitato di Amministrazione, con la presenza di tutti i componenti e all'unanimità, può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Art. 17 – Comitato di Amministrazione: riunioni, deliberazioni e verbali

Le riunioni del Comitato di Amministrazione sono valide quando sono presenti almeno due componenti.

Nell'ambito delle deliberazioni, i componenti del Comitato di Amministrazione in situazione di conflitto di interesse hanno l'obbligo di astensione.

Le deliberazioni del Comitato di Amministrazione sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso dovesse verificarsi una situazione di parità nella proposta di deliberazione, la stessa verrà sottoposta alla prima seduta del Consiglio Generale di Indirizzo.

I verbali delle deliberazioni sono redatti dal Direttore Generale, che può avvalersi a tale scopo di un proprio collaboratore, e firmati dal Presidente e dal Direttore Generale medesimo.

Ogni componente del Comitato di Amministrazione può far inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

Analogamente a quanto previsto per il Consiglio Generale di Indirizzo, in presenza di situazioni eccezionali, anche le riunioni del Comitato di Amministrazione possono svolgersi a distanza in modalità di video-conferenza.

Art. 18 - Presidente: poteri e compiti

Il Presidente è il rappresentante legale della Fondazione.

Al Presidente è attribuito il compito di:

- a) convocare e presiedere il Consiglio Generale di Indirizzo ed il Comitato di Amministrazione;
- b) rappresentare la Fondazione in giudizio e nei rapporti con terzi;
- c) promuovere l'attività della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari;
- d) informare il Comitato di Amministrazione in modo periodico e sistematico dei problemi emersi nella gestione ordinaria e delle soluzioni adottate;
- e) vigilare sull'applicazione dello statuto;
- f) nei casi di urgente ed assoluta necessità adotta i provvedimenti di competenza del Comitato di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica del medesimo nella prima seduta successiva alla data dei provvedimenti adottati;
- g) promuovere tempestivamente, alla scadenza degli organi statutari, gli atti necessari per il rinnovo, sollecitando le designazioni presso i rispettivi soggetti o organi a ciò deputati.

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che ne fa le veci in caso di assenza o impedimento, da lui designato tra i componenti del Consiglio Generale di Indirizzo non nominati dal Sindaco di Brescia.

Al Presidente, analogamente a quanto previsto per i componenti del Consiglio Generale di Indirizzo e del Comitato di Amministrazione, non compete alcun compenso fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate secondo quanto disciplinato a livello di Regolamento.

Art. 19 – Organo di controllo

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto

dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia conforme alle linee guida previste dalla normativa

Può procedere ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine è legittimato a richiedere al Consiglio Generale di Indirizzo e al Comitato di Amministrazione notizie sull'andamento delle attività e servizi erogati o su determinati specifici affari.

L'Organo di Controllo è composto di tre membri effettivi, di cui due nominati dal Sindaco di Brescia e uno nominato dal Vescovo di Brescia, e due supplenti, di cui uno nominato dal Sindaco di Brescia ed uno nominato dal Vescovo di Brescia ai quali si applica la normativa vigente in materia di ineleggibilità, incompatibilità, inconfiribilità e relativa nullità e/o decadenza.

All'Organo di Controllo viene affidata anche la revisione legale dei conti, di conseguenza tutti i componenti dovranno essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Presidente dell'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Generale di indirizzo.

I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per cinque esercizi fino alla data di approvazione da parte del Consiglio Generale di indirizzo del bilancio sociale relativo al quinto esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo riferisce al Consiglio Generale di Indirizzo ed al Comitato di Amministrazione e ha l'obbligo di partecipare alle relative sedute del Consiglio e del Comitato.

Il compenso annuale dei componenti dell'Organo di Controllo in vigore per l'intero periodo di durata dell'incarico è determinato dal Consiglio Generale di Indirizzo prima della loro nomina da parte del Sindaco di Brescia e del Vescovo di Brescia.

Art. 20 Revisione legale dei conti

La funzione di revisione legale dei conti è svolta dall'Organo di controllo, ai sensi dell'art. 19, comma 5 dello Statuto, allorché si integrino le condizioni e i limiti previsti dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs. 117/17 s.m.i.

Art. 21 – Organismo di vigilanza

L'Ente si dota di un Organismo di vigilanza, nominato dal Comitato di Amministrazione, che ha il compito di vigilare sulla attuazione e osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 s.m.i..

L'affidamento dei suddetti compiti ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, unitamente al corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresenta un presupposto indispensabile per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D.Lgs 231/2001 s.m.i.

L'Ente opta per una composizione dell'Organismo collegiale a tre membri, al fine di assicurare l'effettività dei controlli e delle attività cui l'Organismo di Vigilanza è preposto.

L'Organismo di Vigilanza svolge funzioni analoghe a quelle dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g) del D.Lgs. n. 150/2009 e delle Delibere ANAC n. 50/2013, n. 77/2013, n. 1310/2016 e n. 236/2017 s.m.i.

Uno dei membri dell'Organismo di Vigilanza è designato fra i componenti dell'Organo di controllo di cui all'art. 19.

Art. 22 Direttore Generale

Il Direttore Generale è individuato Datore di lavoro e responsabile delle risorse umane; a lui competono tutti i compiti amministrativi, gestionali, direttivi, compresi quelli che impegnano la Fondazione all'esterno, ad eccezione di quelli espressamente riservati al Consiglio Generale di indirizzo, al Presidente ed al Comitato di Amministrazione.

Provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio Generale di Indirizzo e dal Comitato di Amministrazione e partecipa alle riunioni dei suddetti organi stilando i verbali delle relative deliberazioni.

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Generale di Indirizzo su proposta del Comitato di Amministrazione.

Art. 23 - Bilancio di esercizio

La gestione deve essere ispirata ai principi della cautela e prudenza e perseguire l'equilibrio economico.

Il Comitato di Amministrazione e il Consiglio Generale di Indirizzo, devono garantire alla fine di ogni esercizio, con decorrenza dal primo gennaio e termine al 31 dicembre, almeno il pareggio economico dato dalla differenza dei costi e ricavi non includendo nella voce ricavi le componenti straordinarie di reddito da alienazione del patrimonio.

L'inosservanza di quanto stabilito dal presente articolo per due esercizi anche non consecutivi costituisce grave inadempimento e determina la decadenza di diritto del Comitato di Amministrazione.

Il conseguimento di perdite per almeno tre esercizi determina la decadenza di diritto anche dei componenti del Consiglio Generale di Indirizzo in carica da almeno tre anni.

Le disposizioni di decadenza di cui ai precedenti commi, si derogano esclusivamente nel caso di eventi di estrema gravità ed eccezionalità indipendenti dalla volontà e dalle scelte degli amministratori.

Entro il 30 giugno di ogni anno, la Fondazione deve inderogabilmente depositare il bilancio di esercizio al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 117/2017 s.m.i.

Art. 24 - Regolamento di organizzazione e funzionamento

Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, il Consiglio Generale di Indirizzo, su proposta del Comitato di Amministrazione e del Direttore Generale, approva uno o più Regolamenti di organizzazione e funzionamento della Fondazione.

Art. 25 - Modifiche statutarie, estinzione e devoluzione del patrimonio

Le modifiche al presente Statuto e l'eventuale estinzione o trasformazione della Fondazione devono essere approvate con la maggioranza qualificata di almeno 8/11 (otto undicesimi) dei componenti del Consiglio Generale di Indirizzo.

Qualora il Consiglio Generale di Indirizzo ritenesse decaduto lo scopo sociale o per qualsiasi ragione ritenesse di dover sciogliere l'Ente, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

I beni che resteranno, esaurita la liquidazione, saranno devoluti, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore individuati dal Consiglio Generale di Indirizzo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs.117/2017 s.m.i.

Per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali, la Fondazione può fondersi con altri ETS che perseguono gli stessi fini.

Art. 26 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 27 - Operatività dello Statuto

L'entrata in vigore del presente Statuto e la piena efficacia delle disposizioni e previsioni ivi contenute, è condizionata e subordinata all'atto di iscrizione della FONDAZIONE CASA DI DIO - Ente del Terzo Settore nel Registro Unico del Terzo Settore.

Brescia, 8 gennaio 2026

F.to Puozzo Edoardo

F.to Borzi Pietro

F.to Giuseppe Lombardi

F.to Maria Negri

F.to Giovanni Pasini

F.to Vittorio Carbone

F.to Luigina Scaglia

F.to Elisa Inglese

F.to Manuela Montessori

F.to Paolo Lombardi

F.to Antonella Rebuffoni, Notaio

Certifico io sottoscritta Antonella Rebuffoni, Notaio in Lumezzane, iscritto al Collegio Notarile di Brescia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto analogico conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

(File firmato digitalmente dal Notaio Antonella Rebuffoni)